



# CITTÀ DI ERCOLANO

*(Città Municipale di Napoli)*

CITTA' DI ERCOLANO  
UFFICIO MESSI

Si dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'albo comunale di questa città dal..... al..... per gg..... consecutivi

*n Messo Comunale*

Prot. n.0019032/2020 del 07.04.2020

## ORDINANZA N.51/2020

**OGGETTO:** Disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-19.

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è statodichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitarioconnesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23febbraio 2020, n. 45, convertito con modifiche dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il quale dispone:

- all'art.1, comma 1, che "Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemologica";
- all'art. 2, avente ad oggetto: "Ulteriori misure di gestione dell'emergenza" stabilisce che "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1".

**VISTO** il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologicada COVID-19".

**VISTO** il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologicada COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimentodel contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione alivello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi delvirus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020 sono estese all'intero territorio nazionale".

**VISTO** il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologicada COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalladata del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio deiministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili.

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25marzo 2020, n. 79.

**CONSIDERATO**che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale.

**VISTO**, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e dell'art. 50 del TUEL e, in particolare, la n. 24 del 25.03.2020 che rinnova l'efficacia dell'Ordinanza n.14/2020 fino al 14 aprile 2020.

**DATO ATTO** che nel territorio di Ercolano sono risultate positivediverse persone per le quali non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, il caso non è accertato che sia riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.

**CONSIDERATO** il continuo evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale nonché su quello locale.

**VISTE** le circolari del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVID-19.

**ATTESO** che, è stato comunicato al settore Servizi Tecnici – Sezione di Protezione Ambientale per le vie brevi dal Dirigente del settore di Polizia Municipale, che il Servizio Sanitario - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – ha segnalato che “... è risultato positivo al COVID-19 un soggetto residente alla via Ulivi n. 8”.

**RICHIAMATA** la precedente Ordinanza Sindacale 36/2020 - prot. n. 16948/2020 del 19.03.2020, la quale dispone, tra l'altro “agli amministratori condominiali e ai proprietari di unità abitative, obbligati in solido, di provvedere, qualora non abbiano già provveduto a far data dal 01.03.2020, ad horas ad eseguire la disinfezione delle parti comuni condominiali quali, a titolo semplificativo e non esaustivo: androne, scale, vano scale, ballatoi, ascensore e vano ascensore, ringhiere, portoni di accesso, etc”.

**RITENUTO** opportuno, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, adottare ulteriori misure precauzionali, che attuino e/o integrino le predette disposizioni, per contrastare e/o contenere l'eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano.

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

**VISTO** gli articoli 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi che disciplinano, rispettivamente, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.

## **ORDINA**

- al sig. ~~Giuseppe S. S. S.~~, nato a Resina (NA) il 13.10.1958 e residente in Portici (NA) alla via Delizia n. 7 (Rione Sapiro), nella qualità di **Amministratore pro-tempore del condominio** sito in Ercolano (NA) alla via Ulivi n. 8, con decorrenza immediata e ferme restando le misure statali e regionali vigenti, di:
  - **eseguire “ad horas” e, comunque, fino al termine del periodo di quarantena e/o avvenuta guarigione del soggetto segnalato la disinfezione:**
    - **almeno una volta ogni settimana, delle aree condominiali scoperte** degli immobili facenti parte del condominio “via Ulivi n. 8”;
    - **con cadenza bisettimanale, delle parti condominiali al chiuso** quali: androne, scale, vano scale, ballatoi, ascensore e vano ascensore, ringhiere, portoni di accesso, etc., del medesimo condominio, **limitatamente alla scala nella quale dimora il soggetto posto in quarantena;**
  - **informare** ogni singolo condomino del rischio elevato da coronavirus, in quanto un frequentatore dell'immobile ivi domiciliato è stato colpito dal virus COVID-19, e delle attività di sanificazione messe in atto, provvedendo, contemporaneamente ad affiggere nell'androne dell'immobile, all'interno della scala, una locandina con le citate informazioni;
  - **rimuovere** la locandina al completamento della quarantena, a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficio Protezione ambientale del Settore Servizi Tecnici o da parte del Comando di Polizia Municipale.

## **DISPONE**

- che le disinfezioni dovranno essere eseguite da personale specializzato, con materiali idonei e certificati e

non nocivi alla persona;

- che le attestazioni di avvenuta esecuzione della disinfezione con allegate certificazioni dovranno essere trasmesse al Comune di Ercolano il giorno seguente all'intervento al seguente indirizzo di posta elettronica: [protezioneambientale.ercolano@pec.it](mailto:protezioneambientale.ercolano@pec.it).

### DISPONE

- 1) la notifica della presente ordinanza al sig. ~~Giuseppe Di Maria~~, nato a Resina (NA) il 13.10.1958 e residente in Portici (NA) alla via Delizia n. 7 (Rione Sapiro), nella qualità di **Amministratore pro-tempore del condominio** sito in Ercolano (NA) alla via Ulivi n. 8, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXX~~
- 2) la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Napoli e alla Regione Campania;
- 3) la trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56 all'indirizzo pec: [ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it);
- 4) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
  - Comando di P.L.,
  - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
  - Guardia di Finanza di Portici,
  - Commissariato di P.S. Portici - Ercolano,
  - Carabinieri Corpo Forestale,
  - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 5) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- 6) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 7) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

### AVVERTE

che alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché di quelle della presente ordinanza, si applica l'art. 4 del decreto legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale, tra l'altro, al comma 1 stabilisce che "salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo".

### INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 7 aprile 2020

Il Sindaco

Avv. Ciro Buonajuto



████████████████████

████████████████████